



# COMUNE DI CASTELMASSA

## PROVINCIA DI ROVIGO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area **DEMOGRAFICA** Numero **153** del **14-05-2015**

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. STEFANO FRANCHINI NELLA QUESTIONE CHIOSCO IMPIANTI SPORTIVI SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 4 Reg. Gen in data 16/01/2015, con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Bacchiega Lucia l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi demografici e Servizi alla persona;

**Rilevato** che il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e relativi allegati è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2015, immediatamente eseguibile;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 29/12/2014 avente per oggetto "Proroga assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi sino all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio finanziario 2015";

#### **Premesso che:**

-con delibera di G.C. n. 41 del 6/3/2009 si è provveduto al rinnovo della convenzione con l'Associazione Tennis Club di Castelmasa per la gestione dei campi da tennis di proprietà comunale per il periodo 2009-2014;

-l'art. 1 della convenzione stipulata, prevede che "*al termine della convenzione eventuali opere autorizzate rimarranno acquisite al patrimonio comunale tranne la struttura mobile di ristoro, che, al termine della convenzione dovrà essere rimossa dal gestore*";

-a tutt'oggi, nonostante la convenzione sia scaduta in data 9/4/2014, la struttura di ristoro non è stata rimossa dal gestore;

-è necessario procedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi attraverso una nuova procedura di gara;

**Dato atto che** relativamente alla struttura sono stati rilasciati i seguenti titoli autorizzativi:

-PERMESSO DI COSTRUIRE INTESTATO A MONTAGNINI MARCO - PRATICA 11/2004 PER REALIZZAZIONE CHIOSCO;

-PERMESSO DI COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO CHIOSCO INTESTATO A MONTAGNINI MARCO - PRATICA 53/2004;

PERMESSO DI COSTRUIRE PER PICCOLA VARIANTE AMPLIAMENTO CHIOSCO INTESTATO A MONTAGNINI MARCO - PRATICA 53/2004;

**Richiamati:**

- l'art. 934 del C.C. in base al quale *“qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”*;

-l'art. 936 del C.C. in base al quale :” *Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.*

*Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.*

*Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. “*

**Dato atto che** l'Ente non ha un ufficio legale e non sussistono all'interno dell'Ente delle figure tecniche specializzate in diritto civile e nella fattispecie nell'istituto *“dell'accessione”* di cui agli artt. 934 e ss. del codice civile ed in grado di tutelare gli interessi dell'Ente nei confronti dell'ex concessionario degli impianti sportivi;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 22/04/2015 con la quale l'amministrazione intende avvalersi dell'assistenza stragiudiziale di un esperto civilista al fine di valutare nell'interesse dell'Ente se, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 934 e ss. del C.C., si sia verificata l'incorporazione al terreno di proprietà comunale della struttura realizzata dall'ex concessionario negli impianti sportivi San Martino e pertanto se il comune possa vantare la proprietà del chiosco;

**Visto** il preventivo di massima presentato dall'Avv.to Stefano Franchini, con studio legale a Villa Bartolomea, di comprovata esperienza legale, il quale si è reso disponibile ad assistere il comune in questa fase stragiudiziale per l'importo di € 1.000,00 per compensi oltre 15% per spese generali, I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) così € 1.229,12 al netto di ritenuta d'acconto;

**Valutata** la congruità delle condizioni proposte e ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del preventivo di spesa;

**Richiamata** la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs. 163/2006;

**Dato atto** che l'Ente rispetta i limiti di cui all'art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010 e all'art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013 alla luce della sentenza della corte Costituzionale n. 139/2012 nonché quelli previsti dall'art. 14 del DL. 66/2014 (parere Corte dei Conti sez. controllo puglia n. 131/2014);

**Rilevato** che la spesa di massima di €. 1.229,12 al netto di ritenuta d'acconto, sarà imputata al capitolo 145 – cod. 1.01.02.03 *“Studi, progettazioni e consulenze”* del bilancio 2015;

**Visto** il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera C.C. n. 23 del 25.07.2007 come modificato dalla Delibera G.C. n 38 del 22.11.2011;

**Visto** il Regolamento di Contabilità e disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 27/12/2012;

**Visto** il D.Lgs. n. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

## **D E T E R M I N A**

- 1.** Per le motivazioni esposte in premessa, di incaricare l'avv. Stefano Franchini, con studio legale a Villa Bartolomea, di comprovata esperienza legale, ad assistere il comune in questa fase stragiudiziale per l'importo di € 1.000,00 per compensi oltre 15% per spese generali, I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) così € 1.229,12 al netto di ritenuta d'acconto, come da preventivo prot. 3933 in data del 09/04/2015;
- 2.** Di liquidare il corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare nota spese;
- 3.** Di imputare la spesa di massima di € 1.229,12 al netto di ritenuta d'acconto, al capitolo 145 – cod. 1.01.02.03 “Studi, progettazioni e legali” del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4.** Di provvedere alla pubblicazione nel sito Web dell'ente per l'adeguata pubblicità dell'incarico in parola.

Il Responsabile del Servizio  
F.to *BACCHIEGA LUCIA*

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. STEFANO FRANCHINI NELLA QUESTIONE CHIOSCO IMPIANTI SPORTIVI SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA**

**Responsabile del procedimento**

Castelmassa li 14-05-2015

firma: F.to BACCHIEGA LUCIA

**Registrazioni contabili**

N° impegno \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

N° impegno \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

N° impegno \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Il responsabile: F.to *Davì Rita*

**Parere di regolarità contabile**

**Visto attestante la copertura finanziaria**

Castelmassa li, 14-05-2015  
*Michelangelo*

Il Responsabile Finanziario: F.to *Dott. Osti*

Pubblicazione al n. 473 dell'Albo Pretorio on-line in data 18-05-2015 per 10 gg. consecutivi, ai sensi di legge.

Il Messo Comunale  
*F.to ZARAMELLA ANGELA*

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Castelmassa li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato:  
*ZARAMELLA ANGELA*